

Codice A1602A

D.D. 13 luglio 2018, n. 260

Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e ARPA Piemonte per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 105 del 26 giugno 2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Seveso III) ha individuato gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante suddividendoli in stabilimenti di soglia superiore (affidando la competenza al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco come definito all'art. 3 lettera c) e stabilimenti di soglia inferiore (la cui competenza è assegnata alla Regione come definito all'art. 3 lettera b);
- relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione sulla base dell'art. 7 del decreto, “predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti” avvalendosi di commissioni composte dai tecnici dell'ARPA Piemonte ed eventualmente da tecnici dei VVF previa apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- in base all'art. 14 di detto decreto, il gestore degli stabilimenti “Seveso” ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- in base all'art. 27 del decreto, devono essere effettuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze;
- alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto, con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti RIR (Rischio di Incidente Rilevante) secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto; nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore è previsto, al comma 3, punto 3.4, che le somme siano versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti, purché con importi non superiori a quelli riportati nell'allegato I del decreto.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 84-5515 del 3 agosto 2017, ha approvato il “Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” come definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, finalizzato a fornire i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti operanti sul territorio di competenza regionale che, in particolare, prevede:

- il Piano e la graduatoria degli stabilimenti, riportano il valore dei rispettivi indici di pericolo, nonché l'indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento; disciplinano inoltre lo svolgimento dei controlli al livello regionale fornendo, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati, alcune indicazioni operative e di procedimento a specificazione delle pertinenti indicazioni contenute nei citati articolo 27 e allegato H;

- il Piano, onde assicurare una continuità con l'impostazione seguita per le ispezioni di livello nazionale, dispone che le ispezioni siano condotte dalla commissione di cui al punto 3 dell'allegato H, composta da un elenco di funzionari tecnici in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha, tra l'altro:

- dato mandato all'ARPA Piemonte di predisporre ed aggiornare il programma annuale per le ispezioni ordinarie con le modalità di cui all'allegato A, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- stabilito che gli oneri posti a carico del gestore in relazione ai controlli effettuati sulla base del Piano di ispezioni siano applicati secondo il regime tariffario definito nell'allegato I del d.lgs. 105/2015, tenuto conto delle specificazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione stessa e che le somme introitate dalla Regione a tale titolo siano ripartite tra la Regione stessa, l'ARPA Piemonte e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell'ambito di apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la cui stipula è stata demandata alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- stabilito che il trasferimento delle somme dovute all'ARPA Piemonte e al CNVVF sia effettuato in un'unica soluzione in ragione d'anno entro il mese di febbraio successivo all'anno di programmazione trascorso.

Vista la determinazione dirigenziale n 530/A1602A del 12 dicembre 2017 con cui la Regione, su proposta dell'ARPA, ha adottato il programma delle ispezioni ordinarie della Regione Piemonte.

Ritenuto opportuno che la convenzione da sottoscrivere con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco sia estesa all'ARPA Piemonte, al fine di disciplinare le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività ispettive nonché di regolamentare gli aspetti finanziari e contabili connessi al trasferimento degli introiti derivanti dalla corresponsione alla Regione delle somme dovute dai gestori degli impianti soggetti a ispezione.

Predisposto a tal fine lo schema di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'art 20, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" ha istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo 29626 avente la seguente denominazione "*Introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" sul quale si provvede ad iscrivere le risorse corrispondenti alle somme introitate e vincolate ai seguenti capitoli di spesa:

- cap. 145060 "*Trasferimento alla direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*";
- cap. 167092 "*Trasferimento all'Arpa Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*";
- cap. 106602 "*Altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*".

Dato atto altresì che gli stanziamenti in spesa per l'anno 2017 e seguenti sono da utilizzare nei limiti delle somme effettivamente introitate (legge regionale 14 aprile 2017, n. 6, art. 20, comma 2).

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

vista la legge regionale n. 23/2008 “*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*” e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 14/2014 “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*”;

vista la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 “*Bilancio di previsione finanziario 2018–2020*”;

vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “*Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ‘Bilancio di previsione finanziario 2018-2020’. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.*”;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

preso atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e l'ARPA Piemonte che disciplina le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività ispettive per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015 e regola gli aspetti finanziari e contabili connessi al trasferimento degli introiti derivanti dalla corresponsione alla Regione delle somme dovute dai gestori degli impianti soggetti a ispezione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione si farà fronte con le risorse che, a fronte dell'avvenuto introito sul cap. 29626 di quanto dovuto dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive, saranno iscritte sul cap. 145060 e sul cap. 167092 e impegnate a favore, rispettivamente, della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e dell'ARPA Piemonte nella misura, per ciascun soggetto, del 40% delle somme effettivamente introitate, come disposto all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" e secondo quanto disposto dalla convenzione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

arch. Graziano Volpe

Il funzionario istruttore
Giuseppe Petrosino

Allegato

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

TRA

La Regione Piemonte con sede e domicilio fiscale in TORINO, piazza Castello 165, Codice Fiscale n. agli effetti del presente atto rappresentata dal Dirigente del settore nato a il

E

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Piemonte (di seguito Direzione VV.F), con sede legale in, Codice Fiscale e P.IVA, rappresentata ai fini del presente atto da, in qualità di.....,

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'ARPA del Piemonte (di seguito denominata "ARPA Piemonte ") con sede e domicilio fiscale in, Codice Fiscale e partita IVA, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Direttore Generale, nato a..... il, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia;

di seguito congiuntamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (di seguito Decreto) individua gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (di seguito "stabilimenti RIR") suddividendoli in stabilimenti di soglia superiore e stabilimenti di soglia inferiore (art. 3 lettere b) e c));
- in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti RIR ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza (di seguito SGS), al fine di promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- in base all'art. 27 del Decreto, devono essere effettuate ispezioni presso gli stabilimenti RIR al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze;
- per gli stabilimenti di soglia superiore, l'art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno quale Autorità Competente per lo svolgimento delle ispezioni e l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;

- per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'art. 7 del Decreto individua la Regione quale Autorità Competente che programma, svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti, riconfermando le funzioni che essa già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art. 6 del D.lgs. 334/99;
- alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Decreto, con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti RIR e secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto. Nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore, è previsto nell'allegato I del Decreto, comma 3, punto 3.4, che le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti;
- con DGR n 11-9288 del 12 maggio 2003 la Regione aveva demandato ad ARPA lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi del D.Lgs. 334/99;
- alle verifiche ispettive hanno partecipato anche funzionari del Corpo Nazionale dei VV.F., nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati tra l'ARPA e la Direzione regionale dei VV.F.;
- la Regione, nell'ambito della DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017 di approvazione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto (di seguito deliberazione) ha inteso mantenere tale modalità di composizione delle commissioni per lo svolgimento delle ispezioni di competenza prevedendo la stipula, in coerenza con quanto previsto all'art. 7, c. 2, del Decreto, di apposita convenzione con la Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- la deliberazione ha altresì disciplinato i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale e individuato le modalità, anche contabili, relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art. 30 del Decreto;
- la Regione prevede inoltre di estendere la suddetta convenzione anche ad ARPA, al fine di disciplinare la modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività ispettive.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- le modalità di collaborazione tra la Regione, la Direzione regionale VV.F e l'ARPA Piemonte per lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto;
- l'organizzazione ai fini della composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'art.27 del Decreto presso gli stabilimenti di soglia inferiore;
- i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F. e ad ARPA degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto, in funzione dell'attività ispettiva svolta.

Art. 3 – Obblighi e impegni delle Parti

La Regione si impegna a:

- aggiornare, con le modalità di cui alla deliberazione, il piano regionale di ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio e a darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- adottare, con le modalità di cui alla deliberazione, il programma annuale delle ispezioni ordinarie e di darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- conferire incarico annuale ai funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H al decreto, comunicati dalla Direzione regionale VV.F. e dall'ARPA per effettuare le ispezioni;
- effettuare le ispezioni ordinarie di competenza avvalendosi delle commissioni ispettive composte, come dalla deliberazione e secondo le ulteriori indicazioni della presente convenzione, da almeno due funzionari tecnici individuati dall'ARPA Piemonte e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto;
- disporre, ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
- fornire, ove ritenuto opportuno, personale della Regione a supporto delle commissioni ispettive in relazione alle specifiche esigenze ed agli obiettivi della verifica;
- adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva comunicando al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto;
- riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, ai sensi all'art. 27, c. 6, del Decreto, sulla base delle tariffe e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione;
- verificare e monitorare nel tempo l'efficacia della presente convenzione.

L'ARPA si impegna a:

- predisporre una proposta di programma annuale delle ispezioni, secondo quanto previsto dalla deliberazione;
- fornire alla Regione i nominativi del personale tecnico in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico agli ispettori;
- dare attuazione al programma delle ispezioni, secondo le modalità previste dal Piano;
- trasmettere alla Regione il rapporto finale di ispezione, unitamente alle misure da attuare e alla relativa tempistica.

La Direzione regionale VV.F si impegna a:

- fornire alla Regione i nominativi del personale tecnico in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico agli ispettori;
- garantire la partecipazione del personale incaricato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle commissioni ispettive;
- redigere, per le parti di competenza e secondo quanto concordato in fase di ispezione, il rapporto finale di ispezione.

Art. 4 – Organizzazione delle ispezioni

La deliberazione dispone che la commissione è validamente costituita con la presenza di due funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, di cui almeno uno appartenente all' ARPA e che la stessa è di volta in volta composta in base alle competenze richieste dalla specificità dello stabilimento soggetto a verifica.

La deliberazione dispone altresì che i funzionari incaricati stabiliscono direttamente e di comune accordo l'organizzazione delle attività ispettive, tenendo a riferimento - ai fini dell'effettuazione dei controlli - i criteri generali contenuti nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H citato e le indicazioni ulteriori dettate nella deliberazione.

A tali fini, l'ARPA concorda con la Direzione regionale VV.F. la composizione della commissione di ciascuna ispezione.

L'ARPA comunica al gestore la data di inizio dell'ispezione almeno 5 giorni prima dell'avvio della stessa.

Art. 5 – Tariffe delle ispezioni e ripartizione

Le tariffe relative alle ispezioni sono determinate e versate dal gestore, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione, in funzione dell'appartenenza degli stabilimenti ispezionati ad una delle cinque classi definite nell'allegato I del decreto.

Le tariffe applicate sono incassate sul pertinente capitolo di entrata della Regione Piemonte istituito dalla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019", art 20, comma 1 e sono ripartite tra la Regione, l'ARPA e la Direzione regionale VV.F.

A tal fine, la Regione riconosce alla Direzione regionale VV.F e all'ARPA, per ciascuna ispezione svolta in attuazione del programma e della presente convenzione e per ognuno degli enti, un beneficio economico, pari al 40% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori; in assenza del rappresentante dei VV.F., la pertinente quota è versata all'ARPA.

La Regione provvede, come da deliberazione, al trasferimento delle somme dovute all'ARPA e alla Direzione VV.F. in un'unica soluzione in ragione d'anno entro il mese di febbraio successivo all'anno di programmazione trascorso; tali quote sono versate per le attività disciplinate dalla presente convenzione concluse nell'anno precedente, come riscontrate nei verbali di ispezione e dalle relazioni finali trasmesse dall'ARPA, e per le quali siano stati introitati gli importi dovuti dai gestori.

Le somme dovute si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e non di attività commerciale.

La Regione si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 – Responsabile dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- Regione: Il Responsabile del Settore Emissioni e Rischi Ambientali.
- Direzione regionale VV.F: Il Direttore Regionale.
- ARPA: Il Responsabile della Struttura Rischi Industriali e Energia.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 8 – Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti. Decorsi cinque anni dalla sottoscrizione, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti. In caso di mancata volontà di rinnovo, sarà oggetto di scadenza. In corso di validità, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti.

Art. 9 – Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie circa l'interpretazione, la gestione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano a risolvere per le vie brevi le questioni e le problematiche emerse secondo principi di lealtà e collaborazione istituzionale. Ove il tentativo di composizione bonaria tra le stesse abbia esito negativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 10 – Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, tabella B del DPR 26 ottobre 1972 n.642, come modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982 n.955, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è composto da 5 pagine viene letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica.

Regione Piemonte

*Il Dirigente del Settore
Emissioni e rischi ambientali
arch. Graziano VOLPE*

Direzione VVF

*Il Direttore Regionale dei VVF
ing. Cosimo PULITO*

ARPA Piemonte

*Il Direttore Generale
ing. Angelo ROBOTTO*